

TELEFAX

Data: 17/2/2012

Numero di pagine, inclusa la copertina :6



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
*Ufficio VI - Benessere Animale
Unità Operativa tutela animale*

ENPA

LAV

IHP

Da Ufficio VI - Benessere Animale
Unità Operativa tutela animale
Via Giorgio Ribotta 5
00144 Roma EUR

Fax: 06 5994 2151

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati..

Qualora il fax non fosse leggibile si prega di contattare il seguente: 06/5994 2632.

Ente Nazionale Protezione Animali

Sede centrale - Ufficio Protocollo

Prot. n. 1113-2012 del 17-02-2012



* 1 1 1 3 - 2 0 1 2 *



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'
ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO
Ufficio I - Affari Generali
Ufficio VI - U.O. "Tutela Animale"



Ministero degli Interni
SEDE

Ill.mi Prefetti
LORO SEDI

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle
Province Autonome - Servizi Veterinari *FOX*
LORO SEDI

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - *FOX*
NAS SEDE

ANCI- ANPCI Sede Nazionale *FA*

E.p.c.
ASSI (Ex UNIRE)
FISE
FNOVI
ANMYI
ENPA
LAV
I.H.P. *FOX*

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Si comunica che in data 13 febbraio del c.a. il Consiglio di Stato ha accolto quasi integralmente l'appello proposto dal Ministero della Salute avverso il provvedimento cautelare del TAR Lazio che disponeva la sospensione dell'Ordinanza in oggetto.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 601/2012 (che si allega in copia), ha riformato il provvedimento del TAR Lazio, limitando la sospensiva alla sola previsione di cui all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui non contempla fra gli enti esonerati dal regime autorizzatorio, stabilito dalla stessa ordinanza, le associazioni riconosciute dal CONI.

Pertanto, fino alla sentenza di merito, l'O.M. 2011 continuerà ad essere pienamente efficace, ad eccezione della sola richiamata disposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le Autorità in indirizzo a garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni nuovamente vigenti, che per l'articolo 1, comma 1 devono quindi intendersi nella versione di cui alla precedente O.M. 2009.

A tal proposito si rammenta che in questo periodo, in occasione del carnevale, si svolgono numerose manifestazioni con equidi rientranti nel campo di applicazione della succitata norma.

IL DIRETTORE GENERALE

Leeta Fi

ve
Responsabile del procedimento:

Milena R. L. *MB*

Referente del procedimento:

Levi D. *MB* LeviD@msd.it - A. Miceli a.miceli@msd.it

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 1 di 4

N. 00601/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00465/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2012, proposto da:

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali (E.N.G.E.A.), Scuola Equestre di Formazione (S.E.F. Italia), rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Edoardo Giardino in Roma, via A. Emo, 106;

nei confronti di

Fise Federazione Italiana Sport Equestri;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 2 di 4

QUA n. 04530/2011, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA DI
MANIFESTAZIONI POPOLARI PUBBLICHE O PRIVATE
CON PERCORSI UFFICIALMENTE AUTORIZZATI - MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Guide
Equestri Ambientali (E.N.G.E.A.) e di Scuola Equestre di
Formazione (S.E.F. Italia);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 il
Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Giardino e
l'avvocato dello Stato Russo;

Considerata la esigenza di mantenere in vigore una disciplina
normativa delle attività in oggetto, ferma la necessità di
approfondire, in sede di merito, la esistenza dei presupposti per
l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art.
32, comma 1, della legge n. 833/1978;

Ritenuto che

- I profili di danno immediato e le ragioni di urgenza per i ricorrenti

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 3 di 4

in primo grado siano configurabili in modo evidente solo limitatamente alla nuova disposizione dell'art.1, comma 1, della ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, che, rispetto alla precedente, non prevede le associazioni riconosciute dal CONI tra gli enti non sottoposti al regime autorizzatorio;

- La misura cautelare debba quindi limitarsi a sospendere gli effetti della sopra ricordata esclusione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 465/2012) nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, modifica la misura cautelare disposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

N. 00465/2012 REG.RIC.

Pagina 4 di 4

ES ENS RE

I PRESIDEN E

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)